



# Comune di Cembra Lisignago

PIAZZA MARCONI, 7 - 38034 CEMBRA LISIGNAGO (TN)

C.F./P.IVA 02401950221

☎ 0461/683018 - FAX 0461/682150

Sito [www.comune.cembralisignago.tn.it](http://www.comune.cembralisignago.tn.it)

Email [protocollo@comune.cembralisignago.tn.it](mailto:protocollo@comune.cembralisignago.tn.it)

Pec [comune@pec.comune.cembralisignago.tn.it](mailto:comune@pec.comune.cembralisignago.tn.it)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 50

### della Giunta Comunale

**OGGETTO:** REVISIONE INFRAPERIODO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 ANNUALITA' 2023, VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2023 E APPROVAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI (TA.RI.P) PER L'ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre addì ventisei del mese di aprile alle ore 15:10 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

- 1 FERRAZZA Alessandra - Sindaco
- 2 TABARELLI Laura - Vicesindaco
- 3 PAOLAZZI Diego - Assessore
- 4 GOTTARDI Fabrizio - Assessore
- 5 ZANOTELLI Damiano - Assessore

ASSENTE	
giust	ingiust
X	

Assiste il Segretario Comunale dott. Pierino Ferenzena.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Alessandra Ferrazza nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: REVISIONE INFRAPERIODO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 ANNUALITA' 2023, VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2023 E APPROVAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI (TA.RI.P) PER L'ANNO 2023.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Premesso che:**

- Il comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”*;
- il Comune di Cembra Lisignago, con decreto del Commissario Straordinario nr. 53 dd. 20.04.2016, ha deciso, ai sensi delle citate disposizioni di cui all'art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 27/12/2013, di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI adottando il regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati;
- con deliberazione n. 04 dd. 25.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e simili, nel confermare la previgente scelta dell'applicazione di una tariffa di tipo corrispettivo, ai sensi dell'art. 1, commi 667 e 668 della L. 147 del 27.12.2013, ha recepito le novità normative intervenute, con particolare riferimento al D.M. 20/04/2017 ed alle disposizioni fornite dall'Autorità di Regolamentazione per Energia, Reti e Ambiente ed alla cessazione d'efficacia, dall'1.01.2021;
- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17 (legge di bilancio 2018), ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di:
  - “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f);
  - “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);
  - “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi” (lett. i).
- in attuazione di tale norma di legge in data 31.10.2019 ARERA ha emanato le seguenti delibere:
  - n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";
  - n. 444/2019/R/rif, "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
- in particolare la delibera di ARERA n. 443/2019/R/rif prevede che il gestore predisponga il Piano economico finanziario e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente, nel nostro contesto il Comune, il quale - dopo le verifiche di correttezza completezza e congruità dei dati - trasmette il Piano e i corrispettivi tariffari ad ARERA;
- ARERA provvede all'approvazione degli atti ricevuti una volta verificata la coerenza regolatoria;
- nel corso dell'anno 2021 ARERA è nuovamente intervenuta con la nuova deliberazione 3

agosto 2021 nr. 363/2021/R/rif recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", con la quale ha dettato le disposizioni per predisporre non solo le tariffe 2022 ma prevedendo anche l'andamento tariffario dal 2023 al 2025, tramite un complesso sistema di fogli di calcolo definiti "Tool di calcolo". Il principio alla base dell'MTR-2 è in continuità e coerenza con quello precedente e si basa su una determinazione tariffaria costruita tramite dati di costo certi derivati dai conti consuntivi approvati dal soggetto Gestore per gli anni 2020 e 2021. Le entrate tariffarie di ogni anno dal 2022 al 2025 non possono eccedere quelle dell'anno precedente di un limite imposto dallo stesso metodo di calcolo.

Il Piano Economico Finanziario 2022 – 2025 deve essere coordinato con quanto disposto dalla deliberazione n.15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 recante la "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani". Il provvedimento adotta il "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)", prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica per tutte le gestioni, al fine di garantire prestazioni minime omogenee sull'intero territorio nazionale, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni. Prevede inoltre che l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito.

Con deliberazione n. 8 dd. 24.03.2022 il Consiglio Comunale ha adottato lo SCHEMA I della matrice degli schemi regolatori di cui all'art. 3 comma 1 del TQRIF, che definisce gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ASIA.

L'avvenuta approvazione delle modifiche alle linee guida per la compilazione del piano economico finanziario – P.E.F. – per il periodo 2022 – 2025 da parte del Consiglio comunale con la deliberazione nr. 6 dd. 17.02.2022 e con successiva deliberazione n. 3 dd. 22.03.2023, consente alla Giunta Municipale di adottare le tariffe entro il termine dell'approvazione del bilancio, secondo il piano finanziario strutturato con le regole dell'MTR-2;

Considerato che per la gestione della tariffa occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Considerato che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

Preso atto che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

Atteso che l'elaborazione del PEF relativo all'anno 2023 è avvenuta avvalendosi della revisione infraperiodo come ammessa dalle disposizioni di seguito indicate:

- dagli articoli 8.5 e 8.6 della delibera n. 363/2021 di ARERA che individuano, quale motivazione alla base della revisione, situazioni che possono pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, a causa dell'inadeguatezza dei dati inseriti nel 2022, rispetto al nuovo contesto entro cui ci si trova ora ad agire,
- dall'articolo 4.7 dell'Allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, che consente all'ETC di presentare una revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria, quando accerta situazioni di squilibrio economico e finanziario,
- dall'articolo 28.4 del citato Allegato A, alla Deliberazione n. 363/2021 di ARERA che dispone che l'organismo competente, ossia dall'ETC se presente, possa decidere se procedere con la revisione, qualora individui circostanze straordinarie tali da mettere a rischio il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEF medesimo o che possano arrecare pregiudizio agli equilibri di bilancio dei gestori.

Tutto ciò premesso, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del regolamento comunale e dalla sopraccitata delibera di ARERA n. 363/2021 è ora necessario validare il piano finanziario per la determinazione della tariffa di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023; tale piano è stato elaborato con i dati e gli elementi forniti dal gestore del servizio (A.S.I.A.), per quanto di competenza dello stesso, ed integrato con i dati di pertinenza del Comune per i servizi da esso effettuati, cioè spazzamento stradale e sportello tariffa;

Si fa presente che si è reso necessario procedere con l'aggiornamento del PEF avvalendosi della revisione infrannuale, in particolare per l'anno 2023, a causa dai seguenti fattori esterni e precisamente:

- dal significativo ed inatteso incremento delle tariffe di trattamento e smaltimento del rifiuto urbano residuo applicata dalla Provincia Autonoma di Trento: infatti, in data 30/12/2021, con la Delibera della Giunta Provinciale n. 2390, è stato determinato un deciso aumento della tariffa di conferimento in discarica di oltre il 40% rispetto all'anno 2021. La tariffa di smaltimento è passata da 160 €/tonnellata nel 2021 a 225 €/tonnellata nel 2022.

Nell'Addendum al V aggiornamento del Piano di gestione Rifiuti, adottato con delibera di Giunta Provinciale del 17 marzo 2023, è letteralmente riportato: "...si stima un costo a tonnellata di rifiuto gestito pari a 340 €/tonnellata, superiore all'attuale tariffa richiesta ai gestori della raccolta per la gestione del rifiuto residuo pari a 225 €/tonnellata. I costi riportati nella tabella sotto rappresentano la reale situazione che verrà affrontata nel 2023..."

In tale scenario, per il 2023, a parità di quantitativi trattati nel 2022 (3.520 t), si valuta un costo complessivo di trattamento e smaltimento di oltre € 1,2 milioni con un sovraccosto di circa € 500 mila a carico del gestore ASIA, rispetto a quello consuntivato nell'anno 2021 (€ 688 mila) utilizzato per il presente aggiornamento del PEF 2023-2025.

Si ricorda che il PEF 2022-2025 validato nei primi mesi del 2022, è stato elaborato esclusivamente con le fonti contabili dell'anno 2020 e non considerava il primo incremento tariffario (€ 225/t), intercettando invece costi di trattamento del rifiuto residuo soltanto per circa € 655 mila.

Sulla base delle evidenze sopra esposte, condivise con il Gestore ASIA, si è ritenuta necessaria la revisione infra periodo del PEF 2022-2025 per le annualità 2023-2025 con il prioritario obiettivo di perseguire l'equilibrio economico finanziario e con la finalità di definire un ammontare delle entrate tariffarie tale da garantire almeno la copertura degli effettivi costi di trattamento/smaltimento dei rifiuti indifferenziati per l'annualità 2023.

- dal significativo aumento del costo di carburanti: infatti nel corso dell'anno 2022 il costo dei carburanti è risultato pari ad € 523 mila con un incremento di € 257 mila, pari ad +96%, rispetto all'anno 2020, per la nota sfavorevole congiuntura economica. Le proiezioni di costo per l'anno 2023 non sono sicuramente migliorative rispetto al 2022.

Si dà atto che il PEF così formato, come richiesto dal provvedimento di ARERA, è stato preventivamente validato dalla dott.ssa Sonia Valorzi, revisore dei conti del Comune di Mezzocorona e Vallelaghi, dalla dott.ssa Cristina Odorizzi, revisore dei conti del Comune di Madruzzo e Lavis e dalla dott.ssa Patrizia Filippi, revisore dei conti del Comune di Aldeno, Cimone, Garniga Terme e

Mezzolombardo, con provvedimento di data 24 aprile 2023, agli atti sub. prot. n. 3453 dd. 26.04.2023, come da apposito incaricato conferitogli con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Lavis n. 109 dd. 30.03.2023;

In merito alla procedura di approvazione delle tariffe la citata deliberazione n. 363/2021, in continuità con la precedente n. 443/2019 di ARERA, stabilisce che:

- il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;
- il piano economico finanziario è soggetto ad aggiornamento biennale ed è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
  - c. eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.
- la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di perizia rispetto al gestore;
- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità, entro i 30 giorni dall'approvazione, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi per l'anno 2023 del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Ravvisata quindi la necessità di provvedere all'adozione del piano finanziario per l'anno 2023, come risulta dal documento (Allegato "B") che si unisce al presente provvedimento e che, in sintesi, attesta un fabbisogno di € 221.535,49.= (comprensivo di € 8.800,00.= dell'agevolazione tariffaria per la pratica del compostaggio domestico), per servizi svolti dal Comune;

Preso atto che, dalla documentazione prodotta dal gestore ASIA, risulta che:

- il PEF 2022-2025 è stato redatto in conformità alle delibere ARERA, che prende come riferimento i dati definitivi del bilancio d'esercizio a-2, parzialmente riclassificati e corretti con criteri e coefficienti individuati da tale delibera;
- si registra un incremento di spesa di € 16.846,45.= rispetto all'anno precedente, aumento pari al 8,23%. Per il 2023 i costi fissi ammontano ora ad € 125.136,38.= (comprensivo di € 8.800,00.= dell'agevolazione tariffaria per la pratica del compostaggio domestico) pari al 56,49% dei costi totali, mentre i costi variabili sono pari ad € 96.399,11.= pari al 43,51% dei costi totali;
- come previsto dall'art. 15 del Regolamento comunale, la quota relativa ai costi variabili è costituita da una quota servizi e da una quota consumi:
  - La quota servizi, pari al 30% dei costi variabili, è dovuta per la copertura dei costi variabili relativi ai servizi di igiene ambientale per la raccolta della frazione umida e dei rifiuti riciclabili per cui non è attivo un sistema di misurazione delle quantità conferite, presso le isole ecologiche e presso i Centri Raccolta, effettuati annualmente dal gestore per l'intera collettività, ancorché non usufruiti dagli utenti;
  - La quota consumi è determinata in base ai kg di rifiuto secco residuo o non riciclabile nel periodo di riferimento della fattura. Il peso di ogni svuotamento si ottiene moltiplicando la capacità del contenitore per il peso specifico presunto annualmente determinato.

Riguardo alle agevolazioni e sostituzioni tariffarie per le quali il regolamento comunale

demanda alla delibera di adozione del piano finanziario la quantificazione annua, si fanno le seguenti considerazioni:

- si conferma anche per l'anno 2023 la riduzione del 30% della quota fissa per le utenze praticanti il compostaggio domestico dei rifiuti organici, in considerazione del risparmio generato da questa pratica (Art. 16, 1° comma regolamento). Il costo presunto della riduzione da considerare in sede di determinazione della quota fissa a carico dei contribuenti è pari a presunti € 8.800,00.= come da dati comunicati dal gestore del servizio ASIA;
- si conferma per utenze domestiche dove siano presenti anziani ed invalidi che producano elevate quantità di tessili sanitari, come pannoloni, la sostituzione del Comune al pagamento della quota consumi per un ammontare massimo di 1.000 litri di volume annuo, con un massimo di rimborso pari ad € 130,00.= per richiedente (Art. 18, 1° comma , 1° capoverso del regolamento);
- si conferma per utenze domestiche ove siano presenti bambini di età inferiore ai 12 mesi, da intendersi in alternativa e comunque per ogni bambino componente il nucleo familiare:
  - per i quali vengano acquistati pannolini lavabili. Rimborso del 60% della spesa per l'acquisto dei pannolini lavabili, con un massimo di rimborso pari ad euro 100,00.=, per richiedente (Art. 18, 1° comma , 2° capoverso, lettera a. del regolamento);
  - per conferimento rifiuti indifferenziati come pannolini, la sostituzione del Comune al pagamento della quota consumi per un ammontare massimo di 500 litri di volume annuo, con un massimo di rimborso pari ad € 100,00.= per richiedente (Art. 18, 1° comma , 2° capoverso, lettera b. del regolamento).
  - si conferma anche per l'anno 2023 la sostituzione nella misura del 100% dell'importo dovuto a titolo di tariffa nelle seguenti situazioni (Art. 18, 2° comma del regolamento):
    - A) per i locali ed aree utilizzate dalle scuole di ogni ordine e grado (dall'asilo nido alle scuole medie) sia pubbliche che equiparate che private;
    - B) per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale, dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, e simili, purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche.

Visto l'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999 secondo il quale "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 49, comma 10, del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22" e ritenuto pertanto equo ed opportuno attribuire all'utenza domestica il 75,70% dei costi, mentre il restante 24,30% a carico delle utenze non domestiche come da allegato "B" alla presente.

Ritenuto opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TA.RI.P. da applicare per l'anno 2023;

Ritenuto di procedere, oltre all'adozione del PEF per l'anno 2023 secondo le risultanze di cui all'allegato "A" e parte integrante e sostanziale del presente atto, anche all'approvazione delle nuove tariffe per l'anno 2023, secondo le risultanze di cui all'allegato "B" e parte integrante e sostanziale del presente atto dando atto che:

- le risultanze del piano finanziario determinano l'ammontare della quota fissa e di quella variabile della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;
- con l'approvazione del piano finanziario, in riferimento a quanto previsto dal regolamento comunale per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è stato stabilito l'importo dell'agevolazione per il compostaggio domestico ai sensi dell'art. 16 nonché l'entità delle sostituzioni tariffarie di cui all'art. 18.

Esaminati, pertanto, gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe TA.RI.P. che si intendono applicare per l'anno 2023;

Ricordato che:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 così dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al

*Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”.

Preso atto che, per effetto dell'art. 14, comma 33, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e della circolare n. 3/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze di data 11/11/2010, dovrà essere applicata l'IVA nella misura del 10%;

Considerato di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto ai fini della divulgazione delle tariffe e delle agevolazioni con congruo anticipo, in modo da consentire i successivi adempimenti organizzativi da parte dell'ufficio tributi comunale e dei contribuenti;

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n.2 e s.m.,

Visto il D. P. R. 27 aprile 1999, n. 158,

Visto l'art. 33 della Legge n. 488/99,

Viste le sopraccitate deliberazioni di ARERA;

Preso atto dei pareri di cui all'art. 185 della L.R. 03/05/2018 n. 2, in ordine alla regolarità tecnica, contabile e copertura della spesa.

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi

## **DELIBERA**

1. Di **revisare** e **validare** il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2022-2025 – annualità 2023 - redatto secondo il MTR-2 definito con deliberazione di ARERA 363/2021 secondo le motivazioni di cui meglio in premessa esposte, nell'importo di **€ 212.735,49.=**, quale risulta dai documenti allegati “A” alla presente quale parte integrante e sostanziale composto da:
  - Piano Economico Finanziario anno 2023;
  - Relazioni di accompagnamento al PEF anno 2023;
  - Dichiarazione di Veridicità rilasciata dal Gestore ASIA.
2. Di **approvare** per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TA.RI.P da applicare nell'anno 2023 secondo le risultanze di cui all'allegato “B” alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.
3. Di **approvare** l'allegata tabella con i corrispettivi per i servizi extra tariffa offerti dall'Ente Gestore, di cui all'art. 21 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da applicare nell'anno 2023 secondo le risultanze di cui all'allegato “C” alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.
4. Di **trasmettere**, a cura dell'ufficio tributi, la presente deliberazione ad ARERA entro 30 giorni dall'adozione ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della determinazione dell'Autorità n. 02/2020.
5. Di **fissare** nella misura del 30% l'agevolazione sulla parte fissa della tariffa per le utenze praticanti il compostaggio della frazione umida dei rifiuti, di cui all'art. 16 del regolamento comunale.
6. Di **fissare** come segue la misura della sostituzione del Comune nel pagamento della tariffa, ai sensi dell'art. 18 del regolamento per l'applicazione regolamento per l'applicazione della tariffa:
  - dove siano presenti anziani ed invalidi che producano elevate quantità di tessili sanitari, come pannoloni, 1.000 litri di volume annuo, con un massimo di rimborso pari ad

€ 130,00.= per richiedente;

- dove siano presenti bambini di età inferiore ai 12 mesi, da intendersi in alternativa e comunque per ogni bambino componente il nucleo familiare:
  - per i quali vengano acquistati pannolini lavabili. Rimborso del 60% della spesa per l'acquisto dei pannolini lavabili, con un massimo di rimborso pari ad euro 100,00.=, per richiedente;
  - per conferimento rifiuti indifferenziati come pannolini, 500 litri di volume annuo, con un massimo di rimborso pari ad € 100,00.= per richiedente.

7. Di **dare atto** che le presenti tariffe trovano applicazione a decorrere dal 01.01.2023.

8. Di **dare comunicazione**, a cura dell'ufficio tributi, del presente provvedimento all'ente gestore ASIA.

9. Di **stimare** in € 5.900,00.= annui l'importo della spesa per le sostituzioni tariffarie di cui al punto 6), e di impegnare la somma al bilancio pluriennale 2023/2025, competenza 2023 come segue:

Codice conto finanziario	Missione – programma- titolo	Capitolo
1.04.02.05.999	12.05.1	12050469/0

10. Di **inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

11. Di **dichiarare**, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, della L.R. 03/05/2018 n. 2 al fine di permetterne la sua tempestiva applicazione.

\*\*\*\*\*

*Avverso le deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale sono ammessi i seguenti ricorsi:*

- a) opposizione alla Giunta comunale ex art. 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018, n. 2 durante il periodo di pubblicazione;
- b) ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.07.2010 n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

*In materia di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.lgs. 02 luglio 2010, n. 104 in particolare:*

- il termine per il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso al Presidente della Repubblica.

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: CEMBRA LISIGNAGO			Ambito tariffario: CEMBRA LISIGNAGO			Ambito tariffario: CEMBRA LISIGNAGO			Ambito tariffario: CEMBRA LISIGNAGO		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	9.629	-	9.629	14.943	-	14.943	14.943	-	14.943	14.943	-	14.943
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	19.429	-	19.429	21.652	-	21.652	21.652	-	21.652	21.652	-	21.652
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	41.575	-	41.575	40.105	-	40.105	40.105	-	40.105	40.105	-	40.105
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	60.106	-	60.106	62.241	-	62.241	62.241	-	62.241	62.241	-	62.241
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COI <sup>MF</sup> <sub>116TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 COI <sup>MF</sup> <sub>116TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>MF</sup> <sub>116TV</sub>	7.318	-	7.318	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	18.632	-	18.632	26.264	-	26.264	26.264	-	26.264	26.264	-	26.264
Fattore di Sharing b	0	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	5.589	-	5.589	7.879	-	7.879	7.879	-	7.879	7.879	-	7.879
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>cc</sub>	31.884	-	31.884	33.509	-	33.509	33.509	-	33.509	33.509	-	33.509
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR <sub>cc</sub>	10.522	-	10.522	11.058	-	11.058	11.058	-	11.058	11.058	-	11.058
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC <sub>tot</sub> <sub>TV</sub>	13.697	-	13.697	10.555	-	10.555	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ΣTva totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al Art. 4.4 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>108.249</b>	<b>-</b>	<b>108.249</b>	<b>109.448</b>	<b>-</b>	<b>109.448</b>	<b>120.003</b>	<b>-</b>	<b>120.003</b>	<b>120.003</b>	<b>-</b>	<b>120.003</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	15.130	-	15.130	19.601	-	19.601	19.601	-	19.601	19.601	-	19.601
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	27.226	-	27.226	29.576	-	29.576	29.576	-	29.576	29.576	-	29.576
Costi generali di gestione CGG	45.880	-	45.880	60.654	-	60.654	60.654	-	60.654	60.654	-	60.654
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>AL</sub>	953	-	953	1.075	-	1.075	1.075	-	1.075	1.075	-	1.075
Costi comuni CC	74.059	-	74.059	91.305	-	91.305	91.305	-	91.305	91.305	-	91.305
Ammortamenti Amm	20.227	-	20.227	23.885	-	23.885	27.798	-	27.798	34.009	-	34.009
Accantonamenti Acc	829	-	829	858	-	858	858	-	858	858	-	858
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	829	-	829	858	-	858	858	-	858	858	-	858
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	9.308	-	9.308	10.732	-	10.732	11.935	-	11.935	14.906	-	14.906
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>uc</sub>	230	-	230	222	-	222	181	-	181	140	-	140
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK <sub>proprietari</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	30.593	-	30.593	35.697	-	35.697	40.771	-	40.771	49.913	-	49.913
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COI <sup>MF</sup> <sub>116TF</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 COI <sup>MF</sup> <sub>TF</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>MF</sup> <sub>TF</sub>	1.021	-	1.021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>CF</sub>	9.095	-	9.095	14.519	-	14.519	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al Art. 4.4 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>129.898</b>	<b>-</b>	<b>129.898</b>	<b>132.084</b>	<b>-</b>	<b>132.084</b>	<b>151.477</b>	<b>-</b>	<b>151.477</b>	<b>160.819</b>	<b>-</b>	<b>160.819</b>
<b>ΣTa= ΣTva + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al Art. 4.4 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>238.148</b>	<b>-</b>	<b>238.148</b>	<b>241.532</b>	<b>-</b>	<b>241.532</b>	<b>271.481</b>	<b>-</b>	<b>271.481</b>	<b>280.822</b>	<b>-</b>	<b>280.822</b>
<b>ΣTa= ΣTva + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al Art. 4.4 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>238.148</b>	<b>-</b>	<b>238.148</b>	<b>241.532</b>	<b>-</b>	<b>241.532</b>	<b>271.481</b>	<b>-</b>	<b>271.481</b>	<b>280.822</b>	<b>-</b>	<b>280.822</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>												
raccolta differenziata %			85%			88%			88%			88%
q <sub>32</sub> ton			879,26			903,05			903,05			903,05
costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> €/cent/kg			20,36			20,54			21,69			23,56
Benchmark di riferimento [cent/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			27,59			28,00			28,00			28,00
<b>Coefficiente di gradualità</b>												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y <sub>1</sub>			0,00			0,00			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y <sub>2</sub>			0,00			0,00			0,00			0,00
<b>Totale y</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Coefficiente di gradualità (1+y)</b>			<b>1,00</b>			<b>1,00</b>			<b>1,00</b>			<b>1,00</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>												
β <sub>12</sub>			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>12</sub>			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QI <sub>12</sub>			4,00%			4,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>12</sub>			0,00%			3,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C <sub>116</sub>			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			5,60%			8,60%			1,60%			1,60%
(1+p)			1,0560			1,0860			1,0160			1,0160
ΣT <sub>12</sub>			238.148			241.532			271.481			280.822
ΣT <sub>v12</sub>			78.088			89.041			96.399			95.470
ΣT <sub>f12</sub>			107.413			106.848			116.336			120.669
ΣT <sub>12</sub> / ΣT <sub>v12</sub>			185,501			195,889			212,735			216,139
ΣT <sub>12</sub> / ΣT <sub>f12</sub>			1,2838			1,2330			1,2771			1,2993
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) delta (ΣT <sub>12</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			195.889			212.735			216.139			219.597
			42.259			28.797			55.541			61.225
Tva dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)			89.041			96.399			95.470			93.840
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)			106.848			116.336			120.669			125.757
<b>Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)</b>			<b>195.889</b>			<b>212.735</b>			<b>216.139</b>			<b>219.597</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-			-			-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-			-			-
<b>ΣTV<sub>v</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>89.041</b>			<b>96.399</b>			<b>95.470</b>			<b>93.840</b>
<b>ΣTF<sub>f</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>106.848</b>			<b>116.336</b>			<b>120.669</b>			<b>125.757</b>
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>195.889</b>			<b>212.735</b>			<b>216.139</b>			<b>219.597</b>
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>			-			-			-			-